



Procura Generale della Repubblica di Potenza

Prot. n.

All. /

Potenza,

U.O.R.: SegrGen

Class. 1.2

Decreto n. /2022

Il Procuratore Generale,

considerato che il decreto legge 7 gennaio 2022 n.1, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, all’art. 3 (“Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19”) modifica l’art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 contenente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso di estendere l’obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari anche “*ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia*”;

ritenuto che, ai sensi del nuovo art. 4 quinquies co. 2 del d.l. 22.4.2021, n. 52, introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, il controllo dell’attuazione delle previsioni in materia viene conferito al Procuratore Generale, in linea con le previsioni già vigenti in materia di controllo degli accessi ai palazzi di giustizia del Distretto; che l’estensione del controllo alle categorie precedentemente esonerate è disposto dall’art. 3 co. 1 , lett. b) 1) del d.l. n. 1 del 2022, che in tal senso modifica l’art. 9 sexies del d.l. n. 52/2021;

considerato che, coerentemente, lo stesso art. 3 co. 1 lett. b)2) del d.l. n. 1 del 2022 riduce la portata dell’esenzione stabilita dal co. 8 dell’art. 9 sexies del d.l. n. 52/2021, che si legge ora nel senso che l’esenzione dall’esibizione del “Green pass” si applica solo ai testimoni e alle parti del processo, laddove, sul differente versante ora in considerazione, l’artt. 3 co. 1 lett. b) 3) inserisce, nel d.l. 52/2021, il comma 8 bis dell’art. 9 sexies, che prevede che l’assenza del difensore, per mancato possesso o

mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

rilevato che in ordine alla data di entrata in vigore dell'estensione sopra descritta dell'obbligo sono emersi due diversi orientamenti interpretativi.

Il primo individua la data di entrata in vigore in quella del 1^o febbraio 2022, ai sensi del co. 1 ter del novellato art. 9 bis del decreto legge n. 52/2021;

il secondo la colloca in concomitanza immediata con l'attuale vigenza del d.l. n. 1 /2021, considerando che la disposizione dell'art. 9 sexies prevede una disciplina speciale e autonoma a fronte di quella generale di cui all'art. 9 bis, parimenti modificato dall'art. 3 del d.l. n. 1 del 2022;

considerato che entrambi gli orientamenti presentano pari dignità, il primo in quanto parifica l'onere di adeguamento a carico dei difensori a quello delle altre categorie di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 52/2021, il secondo, in quanto più aderente al principio di specialità, idoneo a dirimere, in sede interpretativa, il conflitto fra norme, in relazione al rapporto fra l'art. 9 sexies (norma speciale) rispetto all'art. 9 bis (norma generale);

considerato tuttavia che il generale e preminente principio di cautela, che presiede alla tutela del diritto alla salute, induce ad optare per l'attuale vigenza delle disposizioni sopra citate;

richiamate le circolari ministeriali DOG 13.10.2021 (“*Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari*”)

e DOG 14.10.2021, integrativa della predetta;

richiamate le circolari in materia già vigenti in questo Distretto dal 15 ottobre 2021, anche con particolare riguardo alle modalità esecutive dello stesso, emanate in adempimento delle previsioni di cui al d.l. 21.9.2021, n. 127,

Dispone

Che l'accesso agli uffici giudiziari, da parte dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia avvenga solo nel possesso e previa esibizione, a richiesta, di certificazione verde COVID-19(c.d. Green pass base),

Manda

alla Segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento ai Responsabili degli Istituti di Vigilanza che provvedono alla sorveglianza degli accessi agli Uffici giudiziari del Distretto,

Delega

i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto a porre in atto le misure funzionali a garantire il rispetto delle sopra illustrate disposizioni.

Con successivi provvedimenti verrà data attuazione alle ulteriori previsioni di cui al d.l. n. 1/2021 la cui entrata in vigore è differita.

Il presente provvedimento sarà inserito nel sito web dell’Ufficio.

Dispone

altresì la comunicazione del presente provvedimento ai Sig.ri Procuratori presso il Tribunale di Potenza, Lagonegro e Matera, nonché presso il Tribunale per i Minorenni;

ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell’ Ordine degli Avvocati del Distretto per l’ulteriore diramazione ai propri iscritti

nonché, per conoscenza:

al Presidente della Corte d’Appello di Potenza

ai Presidenti dei Tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera e presso il Tribunale per i Minorenni;

al Presidente del Tribunale di Sorveglianza;

ai Dirigenti amministrativi delle Procure e dei Tribunali del Distretto

Il Procuratore Generale
Armando D’Alterio